



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 96 del 30/05/2022

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO PTFP 2022/2024

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di MAGGIO il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P. n. 504 del 02/02/2022, Dott. Raffaele Sanzo, con i poteri della Giunta Provinciale e con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Pietro Amorosia;

**VISTA** la proposta del Settore Segreteria Generale – Risorse Umane, n 4 del 17/05/2022, con annessi i prescritti pareri, redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra Natalia Viviano che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 26/93;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

**VISTO** il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

**VISTA** la L.R. 8/2014;

**VISTA** la L.R. 15/2015;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di accoglimento;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

### **DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta del Settore Segreteria Generale – Risorse Umane, n. 4 del 17/05/2022, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di rendere più celere l'attività amministrativa .



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Art.12 - 1° comma L.R. 44/91      X      Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO – Segreteria Generale – Risorse Umane**

Nr. 04 del 17/05/2022

Redatta su iniziativa :  DEL COMMISSARIO       del D'UFFICIO

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PTFP 2022/2024.**

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTA** la determinazione commissariale n. 58 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2022/2024 e i seguenti relativi allegati:

- a) Spazi assunzionali 2022 e triennio precedente
- b) Spesa complessiva del personale, comparata con la spesa media nel triennio 2011/2013
- c) Piano adeguamento orario personale a tempo parziale.
- d) Calcoli costi adeguamento orario personale part time

**TENUTO CONTO** che l' Ente utilizza n. 7 lavoratori asu e che si è impegnato ad attuare nei confronti dei lavoratori una delle misure di fuoriuscita dal bacino dei L.S.U. previste dalla Legge Regionale 26 novembre 2000, n. 24;

**CONSIDERATO** che il Dott. Angelantonio Palillo giornalista pubblico in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, sarà stato collocato a riposo con decorrenza dal 1° giugno 2022, e il prematuro decesso del dipendente Calogero Cilia Istruttore di Vigilanza;

**RITENUTO**, necessario procedere alla stabilizzazione dei lavoratori ASU a carico della Regione Siciliana per un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile, detto compenso sarà coperto da contributo regionale per i primi cinque anni ai sensi dell'art. 4 c.2 L.R. n. 27/2016 integrato dall'art. 11 c. 5 L.R. n. 8/2017, alla sostituzione del dipendente Angelantonio Palillo per consentire il mantenimento della rilevanza mediatica dell'Ente, e del dipendente Calogero Cilia, visto l'esiguo numero di istruttori di vigilanza presenti nell'Ente;

**SENTITE** le direttive in tal senso del Commissario Straordinario dell'Ente;

## **VISTI:**

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, che dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 165/2001;

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- in particolare, l'art. 6, comma 2, del D. Lgs 165/2001 ai sensi del quale: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33...Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente".

**VISTE** le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell'8/5/2018, registrato alla Corte dei conti in data 09.07.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018, emanato ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**CONSIDERATO** che le Linee di indirizzo prevedono che il Piano, oltre a garantire il rispetto dei vincoli finanziari vigenti deve garantire la coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria dell'ente e con il ciclo della performance, quindi con le priorità strategiche dell'ente e con gli obiettivi individuati nel triennio e che "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente".

**CHE** le Linee di Indirizzo esplicitano il superamento del precedente concetto di dotazione organica chiarendo che la stessa è da intendersi come un mero "valore finanziario". Essa pertanto "individua la spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno.....fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". In concreto quindi "la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali .... non può essere superiore...per le amministrazioni quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge".

**CHE**, conseguentemente, nell'anno 2022 è stato redatto il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2022/2024, approvato con determinazione commissariale n. 58 del 07/04/2022, utilizzando parte delle capacità assunzionali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 33 del d. lgs n. 165/2001 che, nell'ottica di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, ha rafforzato gli obblighi a carico del datore di lavoro pubblico prevedendo che le amministrazioni procedano alla ricognizione del personale in servizio al fine di rilevare l'eventuale sussistenza di situazioni di sovrannumero o, comunque, di eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali e finanziarie dell'Ente.

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato art. 33 del d. lgs n. 165/2001, l'eventuale sussistenza di situazioni di sovrannumero o, comunque, di eccedenza di personale, deve essere valutato in relazione:

- a) alle esigenze funzionali;
- b) alla situazione finanziaria dell'Ente.

**VISTA** la delibera commissariale n. 43 dell'11/03/2022 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 6 e dell'art 33 del D. Lgs. 165/2001, la ricognizione del personale in servizio nell'Ente per l'anno 2022 e delle esigenze in prospettiva assunzionale, dando atto che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento non presenta per l'anno 2022 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, o esubero finanziario

**TENUTO CONTO** che, come detto, la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale è legata al rispetto dei seguenti diversi altri vincoli e condizioni di tipo amministrativo e contabile:

- 1) l'adozione del PTFP nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo ed eventuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi del combinato disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6-ter dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 (a seguito della riscrittura dell'articolo da parte dell'art. 4 del D.Lgs. 75/2017), e di questo si occupa il presente provvedimento;
- 2) il rispetto dell'equilibrio di bilancio desunto, per gli Enti locali, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo);
- 3) l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*".
- 4) la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 come riscritto dall'art. 16 della Legge 183/2011 e circolare Dipartimento funzione pubblica del 28 aprile 2014, n. 4);
- 5) l'adozione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
- 6) l'obbligo di certificazione, o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la PA (comma 3-bis, art. 9, D.L. 185/2008, come aggiunto dall'art. 27, comma 2, lett. c), del D.L. 66/2014);

7) la verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi (art. 34, comma 6, D. Lgs. 165/2001);

8) l'utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 95/2012 e dell'art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13, D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato art. 2 in caso di "*...eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione*");

9) la mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34-bis del D. Lgs. 165/2001;

10) il rispetto dei limiti di spesa per il personale fissati dalla normativa di finanza pubblica per gli enti territoriali (art. 1, della Legge n. 296/2006 - combinato disposto dei commi 557 e 557-quater per gli enti ex soggetti al patto di stabilità - contenimento della spesa di personale con riferimento a quella impegnata nel triennio 2011-2013), rispetto che l'Ente ha assicurato riducendo le spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale attraverso:

- la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

e assicurando, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (2014), come risultante da apposita comunicazione del Settore Ragioneria in atti;

11) il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, Legge n.196/2009), dei relativi dati, nei 30 giorni dalla loro approvazione (D.L. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies) o il loro successivo adempimento;

12) l'assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243, comma 1, del TUEL).

**CHE**, pertanto, prima di procedere al reclutamento del personale programmato è necessario verificare la sussistenza di tutte le condizioni e del rispetto di tutti i vincoli e i limiti poco sopra elencati;

**VISTO** il DL n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8 del 28 Febbraio 2020 che introduce rilevanti novità in materia di assunzione di personale per le province. In particolare il comma 1 dell'art. 17 apporta una modifica all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, attraverso l'inserimento del comma 1-bis che prevede che "le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

**VISTO** il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'11/01/2022 "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane" che così recita: "Considerato che la Regione Siciliana con la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane ha attuato il processo di riordino istituzionale degli enti di area vasta, previsto a livello nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56, e che la Regione Siciliana con successiva legge regionale 12 dicembre 2016 n. 27, ha definito i limiti della spesa di personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, pertanto, le disposizioni di cui al presente decreto non trovano diretta applicazione nei confronti di tali Enti", che pertanto si dovrà fare riferimento alle disposizioni previgenti ;

**CHE** può, quindi, ritenersi ancora operante l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai sensi del quale " Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

**VISTO** l'art 1 comma 228 della legge di stabilità 2016;

**CHE** il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e che sanciva il generale divieto di assunzioni per le province, è stato abrogato dall'art. 1 comma 847 della legge n. 205/2017;

**CHE** con legge appena citata il legislatore nazionale ha fissato nuove regole per le assunzioni nelle Province. In particolare:

**il comma 844 prevede** " Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."

**il comma 845 dispone:** " A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**ATTESO** che i destinatari delle superiori norme, introdotte dalla legge n. 205/2017, sono, per espressa previsione del legislatore, esclusivamente, le province delle regioni a statuto ordinario dove il processo di riordino istituzionale che ha interessato gli enti intermedi può dirsi concluso.

**VISTO** il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'11/01/2022 "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane" che così recita: "Considerato che la Regione Siciliana con la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane ha attuato il processo di riordino istituzionale degli enti di area vasta, previsto a livello nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56, e che la Regione Siciliana con successiva legge regionale 12 dicembre 2016 n. 27, ha definito i limiti della spesa di personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, pertanto, le disposizioni di cui al presente decreto non trovano diretta applicazione nei confronti di tali Enti", che pertanto di dovrà fare riferimento alle disposizioni previgenti ;

**DATO ATTO** che si ritiene che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento abbia la capacità assunzionale di cui all'allegato A) "Spazi assunzionali anno 2022 e triennio precedente" della presente proposta, come calcolate ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 5 quater, del d. l. 90/2014, come modificato dall'art.14 bis, comma 1, lett.a) del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n.26/2019, e dell'art 1 comma 228 legge di stabilità 2016;

**CHE**, nell'anno 2022, in relazione ai resti assunzionali utilizzabili calcolati con delibera n. 58 del 07/04/2022 sono stati utilizzati € 111.573,44, tutti gravati sui risparmi derivanti dalle cessazioni anno 2019 per coprire, il costo dell'incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art 110, comma 1, del D Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art 41 del vigente Statuto dell'Ente;

**VISTA** la Direttiva n.1/2019 del Ministro della P.A sul lavoro e assunzioni obbligatorie delle categorie protette: disabili, congiunti di vittime della mafia e criminalità organizzata, di vittime del lavoro e del dovere;

**DATO ATTO** che, come risultante dal prospetto informativo inviato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 31/01/2022, l'Ente non ha quote di scopertura della quota obbligatoria riservata di cui alle vigenti leggi in materia;

**VISTO** l'art. 101 comma 1 del CCNL 17 dicembre 2020 dell'Area Funzioni Locali "Dirigenza e Segretari" per il quale "Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta tra gli altri la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale";

**VISTI** i recenti provvedimenti normativi che hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D. Lgs. n.118 del 2011, D.lgs. n.126/2014) hanno introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Documento Unico di programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001, che stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla *“funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”*;

**VISTO** l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

**VISTO** l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai revisori dei conti;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere procedere all'aggiornamento, fermo quant'altro in esso contenuto, del piano triennale di fabbisogni del personale 2022/2024 come approvato con determinazione commissariale n. 58 del 07/04/2022, con valenza triennale ma da approvare annualmente, la stabilizzazione di n. 7 lavoratori ASU, la mobilità di un Istruttore di Vigilanza cat. C e la modifica del profilo professionale relativa alla progressione Verticale da Funzionario Amministrativo a Giornalista Pubblico.

**VISTA** la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. R. 26/93;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

**VISTO** il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

**VISTA** la L.R. 8/2014;

**VISTA** la L.R. 15/2015;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

### **SI PROPONE**

- 1) **PRENDERE ATTO** delle motivazioni rese in premessa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) **DARE ATTO** che il personale in servizio presso l'Ente è costituito, al 1° marzo 2022, da n. 480 unità, di cui n. 334 a tempo pieno e da 146 unità a tempo parziale;
- 3) **DARE ATTO** che, come risultante dal prospetto informativo inviato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ente non ha quote di scopertura della quota obbligatoria riservata alle varie categorie protette dalle leggi in materia con particolare riferimento agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.
- 4) **AGGIORNARE E INTEGRARE**, fermo quant'altro in esso contenuto, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2022/2024, approvato con determinazione commissariale n. 58 del 07/04/2022, prevedendo nell'anno 2022 la stabilizzazione di n. 7 lavoratori ASU, la modifica del profilo professionale relativo all'assunzione di un Istruttore Amministrativo con un Istruttore di Vigilanza cat. C e la modifica del profilo professionale

relativo alla progressione Verticale da Funzionario Amministrativo a Giornalista Pubblico cat. D.

5) **APPROVARE** gli allegati di seguito indicati:

a) Spazi assunzionali 2022 e triennio precedente

b) Spesa complessiva del personale, compreso le assunzioni programmate, comparata con la spesa media nel triennio 2011/2013

c) Piano assunzionale.



6) **APPROVARE** le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2022-2024, così come indicate in premessa.

7) **DARE ATTO** che i contenuti del presente provvedimento modificano e integrano la relativa sezioni strategica e operativa del DUP 2022/2024.

9) **TRASMETTERE** la presente proposta e i relativi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il parere di competenza.

9) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di assumere i relativi impegni di spesa e di procedere alle necessarie procedure di contrattualizzazione.

10) **DARE ATTO** che la presente proposta è stata redatta su indirizzo del Commissario Straordinario dell'Ente.

<p>Il Commissario Straordinario (Dott. Raffaele Sanzo)</p> <p>.....</p> <p>Agrigento, li _____</p>	<p>Il Redattore (Sig.ra Natalia Viviano)</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Agrigento, li _____</p>	<p>Il Segretario Generale (Avv. Pietro Amorosia)</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Agrigento, li _____</p>
--	---	---

*(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)*


**Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:**

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D. Lgs 267//2000.

---

Agrigento, li 17.05.2022

Il Direttore del Settore  
(Avv. Pietro Amorosia)



**Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,**  
*Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:*

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D. Lgs 267//2000.

---

Preso nota \_\_\_\_\_

Agrigento, li 18.05.2022

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale  
(Dott Fabrizio Fortunato Caruana)



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Pietro Amorosa

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Raffaele Sanzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg. \_\_\_\_\_ consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, (Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_)

Agrigento, Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Pietro Amorosa

---

Il sottoscritto Segretario Generale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche

**ATTESTA**

Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione

Agrigento, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Pietro Amorosa

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

\_\_\_\_\_